

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito
Ch.mo Prof. Giuseppe Valditara
segreteria.ministro@istruzione.it

Alla Ministra dell'Università e della Ricerca
Ch.ma Prof.ssa Anna Maria Bernini
segreteria.ministro@mur.gov.it

Al Presidente
dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Preg.mo Dott. Antonio De Caro
info@anci.it

p.c.

Dott.ssa Marcella Panucci
Capo di Gabinetto
Ministero dell'Università e delle Ricerche
segreteriacdg@mur.gov.it

Avv. Giuseppe Recinto
Capo di Gabinetto
Ministero dell'Istruzione e del Merito
segreteria.cdg@istruzione.it

Documento concernente la problematica situazione relativa ai titoli di studio necessari per operare nel Sistema integrato di educazione e istruzione dagli 0 ai 6 anni

1. Breve sintesi dell'attuale quadro normativo

Il Sistema integrato di educazione e istruzione dagli 0 ai 6 anni è introdotto nel nostro Ordinamento dalla **Legge 13 luglio 2015, n. 107** (c.d. Legge Buona Scuola), che prevede l'adozione da parte del governo di specifici decreti attuativi per riformare il sistema esistente. Tale riforma ha posto particolare attenzione alla qualificazione formativa e professionale del personale educativo non formale (i cosiddetti educatori dei servizi educativi per l'infanzia), inserendosi all'interno di un più vasto e generale processo di qualificazione degli educatori professionali socio-pedagogici. Si tratta di professionisti riconosciuti giuridicamente con la **Legge 27 dicembre 2017, n. 205**, commi 594-600, e con la **Legge 15 aprile 2024, n. 55**, recante **Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi**. Gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia potranno, dunque, iscriversi all'Ordine Nazionale dei Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-Pedagogici.

In particolare, tra i **decreti attuativi che hanno reso possibile la qualificazione professionale degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia**, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce all'art. 4, comma 1, punto e) la necessaria **formazione universitaria del personale** di tali servizi attraverso due possibili percorsi:

- 1) la **laurea di primo livello nella classe L-19** (Scienze dell'educazione e della formazione) ad indirizzo specifico per "educatori dei servizi educativi per l'infanzia";
- 2) la **laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria** (classe LM-85 bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

Inoltre, il testo rimanda a un **successivo decreto**, da pubblicarsi entro 90 giorni, **per la definizione formativa dei suddetti percorsi** (numero di Crediti Formativi Universitari, Settori Scientifico-Disciplinari, tipologia di attività formative, indicazioni sui contenuti).

Infine, al successivo art. 14, comma 3, stabilisce che **a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020** l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, comma 1, punto e). Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali, ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 31.05.2017.

Con successivo atto normativo, il **Decreto Ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018**, il MIUR stabilisce le caratteristiche in termini di CFU e SSD sia del corso "integrativo" per le/i laureati nella LM-85 bis (allegato A – 60 CFU specifici sullo 0/3 anni) sia dell'indirizzo per "educatori dei servizi educativi per l'infanzia" richiesto nel percorso L-19 (allegato B – con un minimo di 55 CFU specifici sullo 0/3 anni).

Il suddetto quadro normativo – come segnalato anche nella **Nota MIUR n. 14176 del 08.08.2018** – «presenta un **“vuoto temporale”**» relativo al periodo compreso tra il 1° giugno 2017 (data da cui non sono più validi i titoli previgenti – e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 (data a partire dalla quale sono validi i nuovi requisiti di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi della prima infanzia).

In questo senso, la nota precisa che, «non appare[ndo] sostenibile il vuoto ordinamentale [...], l'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi. [...] In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU».

Inoltre, la nota si conclude affermando che: «[g]li Atenei provvederanno, in tempo utile per l'anno accademico 2019-2020, a recepire, all'interno dei propri regolamenti didattici, i percorsi previsti dal D.M. n. 378/2018, con particolare riferimento all'indirizzo specifico della Classe di laurea L-19 e al corso di specializzazione integrativo della Laurea in Scienze della formazione primaria».

Infine, con la **Nota MIUR n. 18787 del 16.10.2020**, il Ministero – sulla base dei precedenti atti normativi – chiarisce che «in via transitoria continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, purché conseguiti entro l'anno accademico 2018/2019».

2. Problematiche derivanti dall'attuale quadro normativo

La suddetta normativa ha creato diversi problemi nella formazione e nel reclutamento del personale educativo dei servizi per la prima infanzia, in quanto:

- 1) i diversi testi che la compongono utilizzano l'anno educativo/scolastico come unità di riferimento per l'individuazione dei criteri a partire dai quali valutare la validità dei titoli accademici, mentre sarebbe più corretto individuare la coorte d'iscrizione universitaria, data la differenza tra anno educativo/scolastico e anno accademico;
- 2) il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 fissa la validità dei titoli previgenti al 31 maggio 2017, ma l'attivazione dei nuovi percorsi formativi è stata possibile solo dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018, creando di fatto il "vuoto temporale" 01/06/2017-01/09/2019, ammesso dallo stesso Ministero nella nota MIUR n. 14176 del 08.08.2018. Nonostante la meritoria scelta di emettere una nota finalizzata a individuare una soluzione al problema, data la complessità della materia restano aperte alcune questioni:
 - da un lato, richiamandosi al principio di irretroattività delle leggi, la nota sostiene che è necessario tutelare la validità dei titoli accademici acquisiti nel corso del suddetto "vuoto temporale", assicurando alle studentesse e agli studenti la possibilità di fare riferimento agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione;

- da un altro lato, la nota stabilisce che tale validità è assicurata «sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018», lasciando aperto l'effetto di tagliare fuori dalle professioni educativi dei servizi 0/3 tutte quelle persone che non hanno conseguito il titolo di studio entro la data di attivazione dei nuovi percorsi formativi.

In tale situazione si ritrovano numerose studentesse e numerosi studenti, ma soprattutto quelle e quelli che si sono immatricolati/e alla L-19 nell'a.a. 2017/2018 (anno in cui non era ancora possibile attivare il nuovo indirizzo). Costoro, infatti, pur avendo acquisito il titolo nei tempi minimi previsti dall'ordinamento triennale (la prima sessione di esame finale è stata prevista per costoro a giugno 2020), non riescono a vedersi riconosciuto il proprio titolo – anche se al momento dell'immatricolazione tra gli sbocchi professionali erano previsti i servizi educativi per l'infanzia – in quanto la data di acquisizione dello stesso è successiva alla data di attivazione dei nuovi percorsi formativi previsti dalla suddetta normativa (nuovo termine fissato dalla nota MIUR n. 14176 del 08.08.2018).

Le uniche possibilità per tali studentesse e tali studenti di acquisire gli almeno 55 CFU necessari allo svolgimento della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia sarebbero stati quelli: a) di cambiare ordinamento didattico o b) di inserire fuori piano tali attività formative, allungando in entrambi i casi di almeno un anno il percorso di studi. Tali soluzioni non solo avrebbero gravato economicamente e temporalmente su costoro, ma avrebbero di fatto disatteso il principio di irretroattività delle leggi a cui la stessa nota ministeriale si richiama.

In tale situazione si ritroverebbero **almeno 10.000 iscritti/e nell'a.a. 2017/2018 al primo anno dei CdS L-19 di tutta Italia**.

- 3) il Decreto Ministeriale n. 378/2018 che ha consentito agli Atenei di attivare i corsi "integrativi" per i laureati nella LM-85 bis e l'indirizzo per "educatori dei servizi educativi per l'infanzia" richiesto nel percorso L-19 è stato pubblicato il 9 maggio 2018, ossia in un periodo in cui gli Atenei hanno solitamente già formulato la propria offerta formativa per l'a.a. successivo (2018/2019), con la conseguenza che la maggior parte degli Atenei italiani ha attivato l'indirizzo specifico solo a partire dall'a.a. 2019/2020 (questione, quest'ultima, molto rilevante, anche alla luce di quanto indicato dal Ministero nell'ulteriore chiarimento fornito con la Nota MIUR n. 18787 del 16.10.2020). I pochi Atenei che hanno attivato l'indirizzo specifico già nell'a.a. 2018/2019 lo hanno fatto sulla base delle bozze del suddetto Decreto Ministeriale, circolanti nella comunità accademica.

In questo senso, le prime laureate e i primi laureati L-19 con indirizzo specifico si sono avuti in Italia non prima del giugno 2021, ma la maggior parte delle persone aventi un titolo di studio corrispondente ai nuovi requisiti normativi si è laureata a partire da giugno 2022. Ciò significa che al termine temporale fissato dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (ossia l'inizio dell'a.s. 2019/2020) nessuna persona in Italia poteva possedere i requisiti richiesti dalla normativa per svolgere la professione di educatore/educatrice dei servizi per la prima infanzia.

Si viene, dunque, a creare un nuovo "vuoto temporale" che riguarda tutte le laureate e i laureati L-19 che hanno acquisito il titolo di studio tra il settembre 2019 (mese di inizio dell'a.s. 2019/2020) e il giugno 2022 (primo mese a partire dal quale la maggior parte degli Atenei italiani ha potuto consentire alle studentesse e agli studenti L-19 di acquisire un titolo valido). Tali persone, al pari delle immatricolate e degli immatricolati all'a.a. 2017/2018 (si veda il punto 1 di questo punto-elenco), per acquisire gli almeno 55 CFU necessari allo svolgimento della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, avrebbero dovuto: a) cambiare ordinamento didattico o b) inserire fuori piano tali attività formative, allungando in entrambi i casi di almeno un anno il percorso di studi. A ciò si aggiunga il fatto che tali soluzioni non sono state nemmeno suggerite dagli atenei in ragione della rassicurazione contenuta nella nota 14176 secondo cui vengono mantenuti gli sbocchi professionali garantiti al momento dell'immatricolazione.

In questo nuovo voto temporale, secondo i dati Almalaurea, si sono **laureate 31.769 persone**, così suddivise nei diversi anni:

Anno	Numero laureati/e L-19
2019	7723
2020	7927
2021	8329
2022	7790
totale	31.769

3. Proposte

In ragione di quanto sopra illustrato risulta evidente la situazione problematica nella quale si ritrovano numerose laureate e numerosi laureati che, pur avendo effettuato una scelta consapevole rispetto al proprio percorso universitario e pur avendo portato a termine un percorso formativo con obiettivi e contenuti congruenti al lavoro educativo nei servizi per l'infanzia, non possono esercitare la propria professione.

È noto, a chi scrive, quanto segnalato dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) con nota Prot. 61/IESS/SG/VS/dr-23 del 13 dicembre 2023, a proposito della "carezza di personale in possesso di titolo di studio idoneo ad insegnare nella scuola dell'infanzia comunale, e di recente anche nei servizi educativi". Si condivide la necessità di prevedere un notevole incremento di personale, stima da ANCI in almeno 47.000 educatori. Il sistema universitario italiano, che attualmente conta n. 47 corsi di laurea in Scienze dell'educazione (L-19), è in grado di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato a coprire la domanda espressa dai servizi educativi.

Si consideri, inoltre, per i successivi sviluppi delle modalità procedurali di reclutamento, che il **Decreto Ministeriale n. 1648 del 19.12.2023**, che definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, le classi dei corsi di laurea, all'art. 6, stabilisce quanto segue: «1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.» Quanto disposto, consentirà alle studentesse e agli studenti di dimostrare il possesso dei 55 CFU necessari allo svolgimento della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia, pur in assenza di indicazione del nome dell'indirizzo nel certificato di laurea. Tale opzione consente agli enti e alle strutture chiamate a reclutare il personale educativo senza necessariamente imporre vincoli temporali o diciture particolari del titolo di laurea posseduto.

Sulla base di quanto rappresentato, la CUNSF e il CoNCLEP avanzano tre possibili proposte per la gestione della situazione problematica e il superamento delle criticità che stanno emergendo progressivamente nelle differenti e disomogenee procedure di reclutamento del personale dei servizi educativi per la prima infanzia.

CUNSF e CONCLEP auspicano che **quanti si sono laureati nella classe L-19 senza specifico indirizzo**, nel "vuoto temporale" venutosi a determinare fra il 1° giugno 2017 e il 30 giugno 2022, **possano essere considerati ugualmente abilitati a lavorare nei servizi 0-3** perché appartenenti alle coorti degli immatricolati negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 che non consentivano materialmente l'acquisizione dei CFU previsti dall'allegato B del DM 378/2018 se non a condizione di complessi (e onerosi) cambi di ordinamento. Andrebbero altresì considerate le posizioni dei **laureati appartenenti a coorti precedenti al 2017/2018** che, per varie ragioni, sono andati fuori corso mantenendo comunque il diritto di avere confermati gli sbocchi professionali previsti al momento della loro iscrizione. In ragione del fatto che l'allegato B del DM 378/2018 consente l'acquisizione degli almeno 55 CFU *in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare*, si propone anche di considerare **l'attivazione** da parte degli atenei **di insegnamenti liberi o specifici percorsi formativi post lauream** che consentano l'acquisizione dello "specifico indirizzo" a quanti abbiano conseguito la laurea nella classe L-19 nel periodo di "vuoto temporale" di cui sopra. Tale soluzione presenterebbe peraltro due vantaggi: da una parte sarebbe in linea con iniziative già intraprese da alcuni atenei in realtà territoriali ove le criticità sopra richiamate sono già state palesate dall'ente regionale; dall'altra consentirebbe di ampliare gli sbocchi professionali anche di quei laureati nella classe L-19 che hanno intrapreso il percorso universitario dopo l'attivazione da parte degli atenei degli indirizzi per il segmento 0-3, ma hanno optato per altri curricula (ad esempio educatore sociale o educatore socio-pedagogico). In ultima battuta si ritiene che la seconda soluzione (attivazione di insegnamenti liberi o di specifici percorsi) possa essere applicabile anche ex post, in modo da consentire a laureati L-19 privi di specifico indirizzo di trovare impiego



CUNSF
Conferenza Universitaria Nazionale di
Scienze della Formazione



CoN.C.L.E.P.
Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea
per Educatori professionali socio-pedagogici
e Pedagogisti

nei servizi educativi 0-3 fin da subito e sanare successivamente la propria posizione con l'acquisizione dei (minimo) 55 CFU entro un anno.

Nel ringraziare per l'attenzione, ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con ANCI, nei modi e nelle forme che il Ministro Valditara vorrà indicarci.

Distinti saluti

8 maggio 2024

Domenico Simeone
Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale
Presidente della CUNSF

Pascal Perillo
Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale
Presidente del CoN.C.L.E.P.